

Protocollo RC n. 16004/06

Deliberazione n. 149

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Anno 2006

VERBALE N. 49

Seduta Pubblica del 14 settembre 2006

Presidenza: CORATTI - CIRINNA' - PISO

L'anno duemilasei, il giorno di giovedì quattordici del mese di settembre, alle ore 16,15, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 16 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Generale dott. Vincenzo GAGLIANI CAPUTO.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio Comunale Mirko CORATTI, il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all'appello dei Consiglieri.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti l'on. Sindaco Walter Veltroni i sottoriportati n. 37 Consiglieri:

Argentin Ileana, Aurigemma Antonio, Azuni Maria Gemma, Baldi Michele, Battaglia Giuseppe, Bellucci Attilio, Bonessio Ferdinando, Bordoni Davide, Cirinnà Monica, Coratti Mirko, Covatta Gianni, D'Avach Aldo, De Bosi Mauro, De Luca Pasquale, Della Portella Ivana, Fayer Carlo Antonio, Ferrari Alfredo, Figurelli Franco, Gasperini Dino, Marchi Sergio, Marsilio Marco, Mei Mario, Nobile Fabio, Panecaldo Fabrizio, Patanè Eugenio, Piso Vincenzo, Piva Amedeo, Policastro Maurizio, Pomarici Marco, Portelli Alessandro, Quadrana Gianluca, Rastelli Roberto, Sabbatani Schiuma Fabio, Saccone Antonio, Spera Adriana, Valeriani Massimiliano e Zambelli Gianfranco.

ASSENTI i seguenti Consiglieri:

Alemanno Giovanni, Carli Anna Maria, Casciani Gilberto, Cavallari Enrico, Ciarla Mario, Cochi Alessandro, De Lillo Fabio, Galeota Saverio, Galloro Nicola, Ghera Fabrizio, Giulioli Roberto, Gramazio Luca, Guidi Federico, Malcotti Luca, Marroni Umberto, Masini Paolo, Nanni Dario, Pelonzi Antongiulio, Piccolo Samuele, Rossin Dario, Smedile Francesco, Stampete Nicola e Visconti Marco.

Il PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi e comunica che i Consiglieri Marroni e Pelonzi hanno giustificato la propria assenza.

Nomina poi, ai sensi dell'art. 18 comma 2 del Regolamento, per l'espletamento delle funzioni di Consigliere Segretario il Consigliere Bordoni in sostituzione temporanea del Segretario De Lillo.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Darif Aziz, Rusu Ionut Gabriel e Taboada Zapata Santos.

Partecipa altresì alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, l'Assessore Esposito Dario.

(O M I S S I S)

A questo punto risulta presente anche il Consigliere Segretario De Lillo.

(O M I S S I S)

A questo punto la Vice Presidente Monica CIRINNA' assume la presidenza dell'Assemblea.

(O M I S S I S)

La PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 129ª proposta nel sottoriportato testo risultante dall'accoglimento degli emendamenti:

129ª Proposta (Dec. G. C. del 12 luglio 2006 n. 116)

Autorizzazione al rilascio della garanzia fideiussoria per favorire da parte di Concessionari comunali l'accesso al credito per la realizzazione e riqualificazione di "Punti Verdi Polifunzionali". Approvazione dello Schema di Convenzione da sottoscrivere con la Banca di Credito Cooperativo di Roma Soc. Coop. a r.l.

Premesso che il Comune di Roma, nell'ambito del programma di riqualificazione del territorio urbano, ha attivato specifici interventi volti a migliorare la qualità della rete dei servizi a disposizione dei cittadini ed, in particolare, a migliorare e/o incrementare le infrastrutture a verde e quelle sportive;

Che, a tale scopo, ha sottoscritto con diversi Istituti di Credito alcune Convenzioni per favorire l'accesso al mercato dei capitali ai soggetti interessati;

Che in particolare, al fine di stimolare l'attività imprenditoriale dei Concessionari comunali garantendo la concessione di finanziamenti agevolati, l'Amministrazione ha sottoscritto con l'Istituto per il Credito Sportivo e la Banca di Credito Cooperativo di Roma Soc. Coop. a r.l. Convenzioni denominate "Punti Verdi Qualità" ed "Impiantistica Sportiva", ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale n. 1282/99, n. 313/2002 e successive modificazioni ed integrazioni;

Tenuto conto che, nel prosieguo delle predette iniziative, è emersa l'esigenza di creare specifiche strutture dedicate all'infanzia, ad attività ricreative, culturali, di ristoro nonché impianti con vocazione sportiva ed altri interventi ad essi funzionali;

Che pertanto, al fine di dotare la città di nuovi centri di aggregazione sociale e culturale attraverso la realizzazione e/o riqualificazione di "Punti Verdi Polifunzionali", l'Amministrazione, considerata la proficua collaborazione nella fase operativa delle citate Convenzioni ed a seguito di specifiche trattative, ha ottenuto la disponibilità da parte della Banca di Credito Cooperativo di Roma alla sottoscrizione di una apposita Convenzione per regolamentare la contrazione da parte dei Concessionari interessati di mutui agevolati, assistiti dalla garanzia fideiussoria comunale, nei termini sottorichiamati;

Che il terzo comma dell'articolo 207 del T.U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267 consente il rilascio da parte degli Enti Locali di garanzia fideiussoria a favore di terzi per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini

culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'Ente Locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

- il progetto sia stato approvato dall'Ente Locale e sia stata stipulata una Convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'Ente al termine della concessione;
- la Convenzione regoli i rapporti tra l'Ente Locale ed il mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera;

Che i finanziamenti sono indirizzati ai soggetti individuati quali "Concessionari dei Punti Verdi Polifunzionali", nonché ad altri eventuali progetti che l'Amministrazione Comunale provvederà a individuarne con separato atto;

Che le principali condizioni dei finanziamenti da accordare ai beneficiari, come sopra descritti, saranno le seguenti:

- durata: sessanta mesi, o centoventi mesi, o centottanta mesi, o duecentoquaranta mesi;
- tasso di interesse nominale annuo per durata:

Durata	Tasso variabile
60 mesi	EURIBOR 6 mesi lettera + 0,50%;
120 mesi	EURIBOR 6 mesi lettera + 0,70%;
180 mesi	EURIBOR 6 mesi lettera + 0,75%;
240 mesi	EURIBOR 6 mesi lettera + 0,90%;

- ammortamento: con quota interessi calcolata in base al parametro di indicizzazione;
- tasso nominale annuo degli interessi di preammortamento: stesso tasso del mutuo a valere sulle somme tempo per tempo erogate;
- erogazione dei finanziamenti: a stato di avanzamento lavori;
- decorrenza dell'ammortamento: dall'1 gennaio o dall'1 luglio immediatamente successivo all'erogazione dell'importo dovuto in base all'ultimo stato di avanzamento lavori;
- periodicità delle rate: semestrale;
- garanzie dal Comune: il Comune, a garanzia del pagamento delle rate di ammortamento e dell'esatto adempimento di tutti gli oneri derivanti dal finanziamento concesso, si impegna a rilasciare fideiussione, ai sensi dell'art. 207, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nella misura del 95% di tutte le obbligazioni derivanti dal singolo mutuo e ad iscrivere annualmente sul proprio bilancio, fino all'estinzione del finanziamento, i corrispondenti importi;
- garanzia del Concessionario: garanzia reale o fideiussoria nella misura della residua del 5%;
- spesa massima ammissibile al finanziamento agevolato: Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00) per ciascun finanziamento;
- ammontare complessivo dei finanziamenti concedibili: Euro 90.000.000,00 (novantamilioni/00);

Che, allo scopo di dare operatività al suddetto Programma di Interventi, occorre procedere alla approvazione del testo relativo al rilascio della fideiussione comunale – ex art. 207 del T.U.E.L. – e del testo di Convenzione finanziaria da sottoscrivere con la Banca di Credito Cooperativo di Roma per regolamentare i rapporti tra i soggetti interessati, testi allegati al presente atto rispettivamente sotto le lettere "A" e "B" per formarne parte integrante e sostanziale;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Visto il Regolamento di Contabilità;

Considerato che in data 23 giugno 2006 il Dirigente Responsabile della 3^a U.O. della Ragioneria Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Il Dirigente

F.to: A. Tarmati”;

Che in data 23 giugno 2006 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Ragioniere Generale

F.to: F. Lopomo”;

Che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Che la I Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 3 agosto 2006, ha espresso parere favorevole a maggioranza;

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio nonché quello di regolarità contabile del Ragioniere Generale, espressi, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., in ordine agli emendamenti approvati;

IL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi esposti in narrativa

DELIBERA

al fine di dare attuazione al Programma di interventi volti alla riqualificazione ambientale del territorio urbano attraverso la realizzazione e/o riqualificazione di centri di ristoro e di aggregazione socio-culturale denominati “Punti Verdi Polifunzionali”:

- 1- di autorizzare il rilascio della fideiussione comunale ai sensi del terzo comma dell’articolo 207 del T.U.E.L. per favorire l’accesso al credito della Banca di Credito Cooperativo di Roma Soc. Coop. a r.l. da parte di Concessionari comunali di “Punti Verdi Polifunzionali” nell’ambito del Programma di riqualificazione ambientale, a garanzia di mutui per un ammontare complessivo di Euro 90.000.000,00 (novantamiloni/00) e nella misura del 95% di tutte le obbligazioni derivanti dal singolo mutuo;
- 2- di approvare il testo della garanzia fideiussoria da rilasciare ai sensi del terzo comma dell’articolo 207 del T.U.E.L. a favore di Concessionari comunali nonché quello della Convenzione da sottoscrivere con la Banca di Credito Cooperativo di Roma Soc. Coop. secondo gli schemi allegati al presente atto rispettivamente sotto le lettere “A” e “B”;
- 3- di autorizzare il Ragioniere Generale ad apportare in sede di stipula della Convenzione eventuali modifiche non sostanziali ai testi soprarichiamati ed a porre in essere quanto necessario per l’attuazione dell’accesso al credito relativo al progetto “Punti Verdi Polifunzionali”.

ROMA



Comune di Roma

ALLEGATO "A"

N. PROGRESSIVO

FIDEIUSSIONE

(ai sensi dell'art. 207 del TUEL emanato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

IL DIRIGENTE DEL COMUNE DI ROMA

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____ 2006, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato autorizzato il rilascio della garanzia fideiussoria per favorire l'accesso al credito da parte di Concessionari comunali nell'ambito del complessivo Programma di riqualificazione ambientale, nella misura del 95% di tutte le obbligazioni derivanti dal singolo mutuo;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____ 2006, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è proceduto alla localizzazione degli interventi ed all'approvazione della Convenzione/Concessione;

Visto l'atto n. ____ del _____ con il quale la Giunta comunale/il Dirigente tecnico responsabile ha approvato il progetto esecutivo dell'intervento oggetto del finanziamento assistito dalla presente garanzia fideiussoria;

Visto che il Concessionario _____ con sede legale in Roma alla via _____ codice fiscale n. _____

Partita IVA n. _____ ha richiesto ed ottenuto dalla Banca di Credito Cooperativo di Roma Soc. Coop. a r.l. la concessione di un mutuo alle seguenti condizioni:

Importo € _____;

Durata mesi _____;

Tasso nominale annuo: _____;

Visto che in data _____ a rogito notaio Dr. _____

Repertorio n. _____ Raccolta n. _____ è stato sottoscritto il relativo contratto di mutuo per un importo pari ad € _____;

Visto che il mutuo, dalle date di effettiva erogazione degli stati di avanzamento dei lavori e fino alla data di inizio dell'ammortamento, genera interessi di preammortamento calcolati al tasso vigente tempo per tempo determinato con i parametri individuati nel contratto di mutuo;

Visto che le rate di ammortamento del predetto mutuo saranno rimborsate in n. ____ quote semestrali con scadenza 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno a partire dal _____ e sino al _____;

Visto che l'ammontare degli interessi generati dalla presente operazione finanziaria concorre a determinare il limite dell'indebitamento del Comune di Roma, di cui al combinato disposto degli artt. 204 e 207 del T.U.E.L. emanato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto che il suddetto ammontare annuo, indicativamente pari ad _____ rispetta il suddetto limite;

RILASCIA

in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. ____/2006, nei termini e nelle condizioni contenute nella relativa Convenzione sottoscritta in data _____ ed in relazione alle obbligazioni derivanti dal contratto mutuo di € _____ finalizzato a

_____, di cui all'atto a rogito notaio Dr. _____ Repertorio n. _____ Raccolta n. _____, sottoscritto dal Concessionario _____ con sede legale in Roma alla via

_____ codice fiscale n. _____ Partita IVA n. _____

FIDEIUSSIONE A FAVORE DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SOC. COOP. A R.L., per tutta la durata del mutuo, a titolo di garanzia del pagamento del 95% delle rate di ammortamento e degli interessi di preammortamento, indicativamente per gli importi annuali descritti nell'allegato piano di rimborso.

In relazione alla variabilità semestrale del tasso di interesse, tali importi si intendono automaticamente aggiornati.

La presente fideiussione si intende valida ed operante dalla data del rilascio e sino alla data di scadenza dell'ultima rata del mutuo, trascorsa la quale la stessa dovrà intendersi nulla e priva di effetto.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

ALLEGATO "B"

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ROMA
E
LA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SOC. COOP.
PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER LA REALIZZAZIONE DI
"PUNTI VERDI POLIFUNZIONALI".

Premesso

Che, nell'ambito delle iniziative tese alla riqualificazione ambientale del territorio urbano, il Comune di Roma ha avviato fin dal 1997 un Piano programmatico per la realizzazione di strutture polifunzionali volte alla riqualificazione di aree a verde ed impianti sportivi che prevede il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati, creando così i presupposti per nuove opportunità occupazionali.

Che, per la operatività del Programma, è stata sottoscritta apposita Convenzione, denominata in breve "Punti Verdi Qualità" con soggetti istituzionali e bancari quali l'Istituto per il Credito Sportivo e la Banca di Credito Cooperativo di Roma, in attuazione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 1282 dell' 11 giugno 1999 e successive deliberazioni integrative nn. 763 del 7 dicembre 2001, 312 dell' 11 giugno 2002 e 12 del 18 gennaio 2006;

Che, considerato il buon andamento del "Progetto", la disponibilità della Banca di Credito Cooperativo di Roma e l' interesse degli operatori, il Consiglio Comunale, con atto n.----- del ----, ha autorizzato la sottoscrizione di una nuova Convenzione denominata "Punti Verdi Qualità Polifunzionali prevalentemente dedicati all'infanzia e Ristoro" allo scopo di consentire l'accesso al credito agevolato da parte dei Concessionari Comunali attraverso la sottoscrizione di mutui assistiti dalla garanzia del Comune di Roma rilasciata ai sensi dell'art. 207 del T.U.E.L., D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Tutto ciò premesso

Tra

il Comune di Roma, codice fiscale n. 02438750586, di seguito per brevità denominato "Comune", rappresentato dal dr. Francesco Lopomo, nato a Palazzo San Gervasio (PZ) l'8.02.1941, domiciliato per la carica in Roma - Campidoglio, via di Monte Tarpeo, 41, in qualità di Ragioniere Generale, giusta i poteri che gli derivano dall'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e dell'art. 34 del vigente Statuto del Comune di Roma;

E

la Banca di Credito Cooperativo di Roma Società Cooperativa, iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari presso la Banca d'Italia, capitale sociale e riserve al euro, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 01275240586, partita IVA n. 00980931000, di seguito per brevità denominata "Banca", con sede legale in Roma, Via Sardegna n. 129, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Francesco Liberati, nato a Scurcola Marsicana (AQ) il 15 giugno 1937, giusti poteri conferiti dallo Statuto, conservato in atti, come sopra domiciliato per la carica;

Si conviene e stipula quanto segue.

**Art. 1
(Premesse)**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Art. 2
(Finalità)**

Al fine di proseguire nello sviluppo del Programma di riqualificazione ambientale attraverso il miglioramento e la realizzazione di una rete di servizi sociali, culturali e sportivi in aree di proprietà comunale, la Banca si impegna a concedere, a proprio autonomo ed insindacabile giudizio, mutui agevolati ai concessionari comunali – per un ammontare complessivo non superiore ad euro 90.000.000,00 (novantamiloni/00);

La concessione dei mutui di cui sopra è subordinata all'esito favorevole della relativa istruttoria tenuto conto della situazione finanziaria ed amministrativa del/i richiedente/i e della validità ed efficacia delle garanzie offerte.

**Art. 3
(Interventi finanziabili)**

Sono ammissibili a finanziamento, nell'ambito del Progetto "Punti Verdi Polifunzionali", gli interventi per la costruzione, l'ampliamento, l'attrezzatura ed il miglioramento di strutture dedicate all'infanzia, ad attività ricreative, culturali, di ristoro nonché di impianti con vocazione sportiva ed altri interventi ad essi funzionali.

L'intervento della Banca si articolerà, salvo quanto previsto al successivo art. 20, nell'arco di un triennio a decorrere dalla data di firma della presente Convenzione e secondo un programma indicativo che verrà stabilito all'inizio di ciascun anno tra il Comune e la Banca.

**Art. 4
(Beneficiari)**

Possono beneficiare dei finanziamenti di cui alla presente Convenzione i soggetti individuati quali Concessionari dei "Punti Verdi Polifunzionali".

**Art.5
(Condizioni di finanziamento)**

La Banca si impegna a concedere ai soggetti di cui al precedente art. 4 uno o più mutui per un complessivo importo sino alla concorrenza del 90% del Quadro Economico approvato dal Comune - redatto in conformità alle norme vigenti in materia di opere pubbliche – fermo restando il limite massimo di cui al successivo punto "a)", alle seguenti principali condizioni

- a) Importo massimo per ciascun Concessionario: euro 15.000.000,00 (quindicimiloni/00) oltre IVA;
- b) Durata: sessanta mesi, o centoventi mesi, o centottanta mesi, o duecentoquaranta mesi;
- c) Tasso di interesse nominale annuo per durata:

Durata	Tasso variabile
60 mesi	EURIBOR 6 mesi lettera+0,50%
120 mesi	EURIBOR 6 mesi lettera+0,70%
180 mesi	EURIBOR 6 mesi lettera+0,75%
240 mesi	EURIBOR 6 mesi lettera+0,90%

d) Ammortamento: mediante il pagamento di rate semestrali con rata calcolata in base al parametro di indicizzazione EURIBOR 6 mesi.

e) Erogazione dei finanziamenti: a stato di avanzamento lavori in base alla procedura prevista al successivo art. 11.

f) Tasso nominale annuo degli interessi di preammortamento: stesso tasso applicato ai sensi della precedente lett. c), a valere sulle somme tempo per tempo erogate in base agli stati di avanzamento lavori approvati.

g) Decorrenza dell'ammortamento: dal 1° gennaio o dal 1° luglio immediatamente successivo all'erogazione dell'importo dovuto in base all'ultimo stato di avanzamento lavori, corredato del certificato, rilasciato dal Direttore dei lavori, dell'avvenuta conclusione degli stessi e del certificato di abitabilità/agibilità.

h) Garanzie: prestata dal Concessionario e dal Comune come specificato nel successivo art. 6;

i) Preammortamento: interessi calcolati dalla data di erogazione alla data di decorrenza dell'ammortamento, al medesimo tasso nominale annuo del mutuo, con pagamenti al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno;

j) Spese di istruttoria: pari allo 0,04% (zerovirgolazeroquattro) dell'importo richiesto e con un limite massimo di euro 1.300,00 (milletrecento/00).

Art. 6 (Garanzie)

Il Comune, a garanzia del pagamento delle rate di ammortamento e/o di preammortamento, e più in generale dell'esatto adempimento di tutti gli oneri derivanti dal finanziamento concesso, si impegna a rilasciare fideiussione, ai sensi dell'art. 207, comma 3 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, nella misura del 95% di tutte le obbligazioni derivanti dal singolo mutuo e ad iscrivere annualmente sul proprio bilancio, fino all'estinzione del finanziamento, i corrispondenti importi.

La suddetta garanzia fideiussoria comunale presuppone la vigenza delle condizioni esplicitamente previste nel citato art. 207 del D.Lgs. n. 267/2000 e qui di seguito riassunte:

a) Il progetto sia stato approvato dal Comune e sia stata stipulata con il soggetto mutuatario una convenzione che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale.

b) La struttura realizzata sia acquisita al patrimonio comunale al termine della concessione.

c) La convenzione regoli i rapporti tra il Comune ed il Concessionario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione dell'opera.

La residua quota del 5% dovrà essere garantita da parte del Concessionario mediante garanzia reale o fideiussoria, quest'ultima di gradimento della Banca, in conformità alle norme interne della Banca in materia.

Art. 7 (Domanda di finanziamento)

La domanda di mutuo presentata alla Banca dovrà essere corredata della Deliberazione comunale di approvazione del progetto esecutivo, di tutte le autorizzazioni, pareri, concessioni, licenze e nulla osta necessarie secondo la normativa vigente per l'opera da realizzare, nonché della copia della Concessione inerente lo specifico "Punto Verde Polifunzionale".

La domanda di mutuo dovrà essere accompagnata dalla ulteriore documentazione di rito necessaria per l'accoglimento, nonché da un adeguato piano economico-finanziario relativo al complessivo investimento.

In presenza di un progetto generale suddiviso in lotti funzionali, alla cui copertura il Concessionario intenda provvedere tramite separate operazioni di mutuo, la domanda di mutuo, ancorché unica, dovrà evidenziare detta esigenza.

Le erogazioni degli importi dei singoli mutui successivi al primo potranno avvenire alle seguenti condizioni:

- a) inizio dell'ammortamento del mutuo immediatamente antecedente a quello richiesto in erogazione;
- b) piena regolarità di tutti i pagamenti direttamente connessi ai mutui già contratti.

Il Concessionario e/o l'Impresa esecutrice dei lavori, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 30 della Legge 109/1994 e successive integrazioni e modificazioni e dai relativi regolamenti di attuazione, sono tenuti a presentare alla Banca l'attestazione dell'Amministrazione comunale dalla quale risulti il rilascio di idonea fideiussione a favore del Comune atta a garantire la piena realizzazione degli obblighi assunti dal Concessionario nel corso della realizzazione delle opere e fino al collaudo finale.

Art. 8 (Esame delle domande)

La Banca delibererà, secondo il proprio autonomo ed insindacabile giudizio, in ordine alla concessione o meno del finanziamento richiesto, sulla base della documentazione di cui al precedente art. 7, valutata la validità e la congruità delle garanzie offerte dal Concessionario e comunque a condizione che le domande soddisfino i seguenti requisiti:

a) - Investimento da parte del Concessionario di capitale di rischio in misura non inferiore al 10% (dieci per cento) del valore complessivo dell'investimento, IVA compresa, quale risultante dal quadro economico generale approvato dal Comune.

Nel caso di suddivisione dell'opera in più lotti funzionali, approvati dall'Amministrazione, cui corrispondano distinti mutui, l'investimento di capitale di rischio da parte del Concessionario dovrà essere commisurato, volta per volta – sempre nella misura percentuale di cui sopra – al valore del singolo lotto funzionale, così come risultante dallo specifico quadro economico e dal piano economico-finanziario.

Tale capitale dovrà essere reperito mediante investimento di capitale proprio o, nel caso di società, mediante aumento di capitale sociale specificatamente destinato all'investimento ed integralmente sottoscritto alla data di presentazione della domanda di finanziamento.

Nella valutazione di detto capitale potranno essere inseriti anche i costi direttamente connessi all'investimento, capitalizzabili ai sensi dei principi contabili tempo per tempo vigenti, regolarmente fatturati e direttamente sostenuti dai Concessionari, in conformità al quadro economico risultante dal provvedimento di approvazione del progetto.

Non saranno, peraltro, presi in considerazione al riguardo conferimenti di beni in natura e/o di crediti e/o di prestazioni di opere e servizi.

In ogni caso, preliminarmente alla presentazione del primo stato di avanzamento lavori, tale capitale del 10% dovrà risultare versato presso la Banca, o già utilizzato dietro presentazione di fatture regolarmente quietanzate, relative ai costi ammessi di cui sopra, in misura non inferiore al 5%. Il restante 5% dovrà essere versato e/o utilizzato entro 9 mesi dalla data di inizio dei lavori.

b) - Regolare situazione finanziaria, economica e contabile del Concessionario ed inesistenza a suo carico di pregiudizievoli di qualsivoglia natura tra cui, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, protesti, procedure esecutive, monitorie e cautelari, iscrizioni di ipoteche giudiziali, segnalazioni presso la Centrale Rischi in Banca d'Italia di crediti in sofferenza o comunque utilizzati in misura gravemente eccedente l'importo accordato, segnalazioni presso la C.A.I. (Centrale Allarmi Interbancaria) provvedimenti e/o procedimenti penali per l'applicazione di pene, misure di sicurezza, sanzioni accessorie pecuniarie e/o interdittive e sospensive.

c) - Presentazione di tutte le autorizzazioni, ivi compresa la dichiarazione che attesti la proprietà del Comune delle aree oggetto di concessione, il nulla osta della Soprintendenza Archeologica o Paesaggistica o, in alternativa, dichiarazione attestante che le aree interessate non siano soggette a vincoli archeologici o paesaggistici o, in alternativa, il parere favorevole della Conferenza dei Servizi.

Inoltre, nell'eventualità in cui il Concessionario prevedesse di affidare la conduzione di singole e specifiche attività ad altri soggetti in possesso dei necessari requisiti tecnico-amministrativi e di

professionalità, tali soggetti dovranno essere individuati preventivamente alla presentazione della domanda di finanziamento e per essi dovrà altresì essere presentata idonea documentazione.

Art. 9

(Durata dei lavori)

La completa erogazione del finanziamento e/o del singolo mutuo di pertinenza dei diversi stralci funzionali, che avverrà a stati di avanzamento lavori - S.A.L. – come più in particolare regolato negli articoli che seguono, dovrà avvenire entro il termine perentorio di 24 (ventiquattro) mesi dalla prima erogazione, dietro presentazione della Dichiarazione del Direttore dei Lavori resa ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 425/94 ed art.46 del D.P.R. 445/2000 vistata dall'Organo di vigilanza previsto dal successivo art.12.

Art. 10

(Procedura di erogazione)

La Banca, in base a progressivi stati di avanzamento lavori, effettuerà l'erogazione in conto dei finanziamenti concessi mediante accredito su apposito conto infruttifero.

Quanto sopra all'esito favorevole dell'accertamento - presentazione di nulla osta -, da parte dell'Organo di Vigilanza previsto dal successivo art. 12, della corrispondenza del valore effettivo dei lavori eseguiti all'importo richiesto in pagamento e/o, più in generale, del corretto uso dei fondi erogati.

Il suddetto importo, verrà svincolato a favore del Concessionario dietro presentazione di fattura/e debitamente quietanzata/e dal/i fornitore/i, oppure direttamente a favore del fornitore/i di ciascun Concessionario. Lo svincolo delle somme mutate è assoggettato al rispetto dei termini e delle condizioni precisate nei successivi artt. 11 e 12 ed all'applicazione della ritenuta prevista dal primo comma dell'art. 13.

Art.11

(Numero e tempistica dei S.A.L. e percentuale di finanziamento richiedibile)

Gli stati di avanzamento lavori - S.A.L., debitamente sottoscritti dal Direttore dei lavori ai sensi di legge e muniti del nulla osta dell'Organo di Vigilanza, potranno essere presentati per importi relativi a progetti:

- a. fino ad euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00): SAL non inferiori al 10% (dieci per cento) dell'importo totale del quadro economico del progetto approvato;
- b. oltre euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00) e fino a 10.000.000,00 (diecimilioni/00): SAL non inferiori al 6% (seipercento) dell'importo totale del quadro economico del progetto approvato;
- c. oltre euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00): SAL non inferiori al 4% (quattroper cento) dell'importo totale del quadro economico approvati dal Comune –

Gli stati di avanzamento lavori - S.A.L., dovranno essere presentati in tempi tali che l'erogazione della residua quota di mutuo in base all'ultimo stato di avanzamento lavori, corredato della Dichiarazione del Direttore dei Lavori resa ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 425/94 ed art.46 del D.P.R. 445/2000 vistata dall'Organo di vigilanza previsto dal successivo art.12, intervenga entro e non oltre il termine essenziale di 24 (ventiquattro) mesi dalla prima erogazione.

Art. 12

(Procedura di vigilanza)

Verrà istituito presso il Dipartimento X del Comune apposito Organo di Vigilanza, il quale vigilerà sulla realizzazione degli investimenti oggetto di finanziamento. L'Organo di Vigilanza sarà composto da membri esperti in discipline tecniche, contabili ed amministrative, che saranno designati dal Comune stesso e, se del caso, dalla Banca, ciascuno per la parte di propria competenza. La costituzione ed il funzionamento di detto Organo verranno disciplinati con apposito atto.

L'Organo di Vigilanza, costituito in Commissione Paritetica, procederà, sia in corso d'opera che in sede di collaudo definitivo, ai necessari controlli tecnici ed amministrativo-gestionali relativi all'utilizzo dei fondi assegnati ad ogni Concessionario, redigendo di volta in volta apposito verbale.

L'Istituto, infatti, provvederà all'accredito dell'importo dei S.A.L. soltanto a seguito di nulla osta del citato Organo di Vigilanza.

In sede di accertamento per l'erogazione degli importi dovuti in base ai S.A.L. successivi al primo, lo stesso Organo di Vigilanza dovrà procedere anche al controllo della regolarità formale e sostanziale della documentazione relativa al pagamento dei lavori di cui al S.A.L. immediatamente precedente,

Analogo controllo dovrà essere eseguito successivamente all'erogazione di quanto spettante al Concessionario in base al S.A.L. finale; in caso di mancata trasmissione della relativa documentazione da parte del Concessionario, l'Istituto provvederà a congelare la ritenuta a garanzia .

Art. 13 (Ritenute a garanzia)

Ad ulteriore garanzia dei mutui concessi, distinta ed autonoma rispetto a quelle previste al precedenti artt. 6 e 7, verrà operata dall'Istituto, sulle somme tempo per tempo erogate ai singoli Concessionari, una ritenuta del 5% (cinque per cento) degli importi loro dovuti in base ai S.A.L..

Tali ritenute confluiranno su un fondo vincolato denominato, "Fondo di garanzia Punto Verde Polifunzionale [•] (ragione sociale Concessionario) [•] 2006 – [•] 2009".

Il suddetto fondo potrà essere svincolato a favore dell'Amministrazione comunale per inadempienze da parte del Concessionario nell'ambito del pagamento delle rate di ammortamento e di eventuali altri oneri connessi all'operazione di mutuo.

Tale diritto è esercitabile relativamente a ciascun operatore nei limiti delle ritenute allo stesso operate.

In presenza del collaudo finale delle opere e successivamente alla messa in ammortamento dei mutui ed intervenuto il regolare e continuativo pagamento alle prescritte scadenze di almeno quattro semestralità il Concessionario (ovvero il Concessionario subentrato), potrà richiedere la restituzione delle residue giacenze del fondo di propria pertinenza.

Resta inteso che , in presenza di ritenute a garanzia operate su più finanziamenti concessi per la realizzazione di un progetto generale suddiviso in lotti funzionali, lo svincolo delle somme potrà essere operativo in presenza del collaudo definitivo delle opere ricomprese nel progetto generale, fermo restando l'accertamento del regolare e continuativo pagamento alle prescritte scadenze delle rate di ammortamento di tutti i mutui in essere e trascorsi due anni dall'ultimo mutuo messo in ammortamento.

Art. 14 (Procedura di revoca/proroga a lavori in corso)

In caso di inadempienza da parte del Concessionario nella gestione della concessione, è in facoltà del Comune dichiarare la risoluzione immediata della concessione stessa.

Si conviene espressamente che nel novero delle inadempienze è compreso il mancato rispetto della tempistica prevista ai precedentt artt. 9 e 11 per il completamento dei lavori, nonché il mancato pagamento, alle scadenze convenute, delle somme dovute a titolo di interessi di preammortamento .

Qualora la Banca avesse già erogato parte dei finanziamenti concessi, il Comune, al verificarsi degli inadempimenti di cui sopra, si obbliga:

a) a revocare la concessione e a dichiarare risolta la convenzione stipulata con il Concessionario stesso entro e non oltre il termine di novanta giorni dal verificarsi della condizione risolutiva come sopra individuata;

b) a nominare entro e non oltre dodici mesi dalla data di revoca della concessione e di risoluzione della convenzione, un nuovo Concessionario; il subentrante dovrà comunque dimostrare di essere in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla Banca per l'accesso al credito;

c) a compiere tutte le attività necessarie per favorire l'insediamento del nuovo Concessionario nel più breve tempo possibile al fine di sostenere la continuità dei lavori.

Qualora il Comune decidesse di accordare, mediante specifici provvedimenti, proroghe dei termini per l'ultimazione dei lavori, tali proroghe non potranno comunque complessivamente eccedere i centoventi giorni, salvo cause di forza maggiore oggettivamente comprovate e che dovranno essere comunicate alla Banca.

Art. 15
(Procedura di revoca post erogazione integrale del mutuo)

Qualora il finanziamento concesso dalla Banca sia stato già interamente erogato, al fine dell'esercizio della revoca della concessione da parte del Comune, si conviene espressamente che nel novero delle inadempienze venga compreso il mancato pagamento, entro il termine perentorio pattuito nel contratto di mutuo, anche di una sola rata di ammortamento, oltre alle somme dovute come interessi di preammortamento o a qualsiasi altro titolo direttamente connesse all'investimento.

Al ricorrere della fattispecie come sopra individuata e formalizzata dalla Banca, il Comune si obbliga:

a) a revocare la concessione e a dichiarare risolta la convenzione stipulata con il Concessionario stesso, entro e non oltre il termine di novanta giorni;

b) a nominare entro e non oltre dodici mesi dalla data di revoca della concessione e di risoluzione della convenzione un nuovo Concessionario in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla Banca per l'accesso al credito;

c) a compiere tutte le attività necessarie affinché il nuovo Concessionario ottenga le autorizzazioni eventualmente occorrenti in modo che lo stesso possa insediarsi nel più breve tempo possibile e comunque entro il termine massimo di quattro mese dalla data di nomina.

Il Comune dovrà adottare ogni soluzione che dovesse essere ritenuta opportuna e conveniente per il raggiungimento dell'obiettivo connesso al Progetto "Punti Verdi Polifunzionali" al fine di garantire la completa realizzazione e funzionalità dell'opera.

In relazione a quanto sopra si conviene e si stabilisce tra le Parti che le tipologie di inadempimento previste nel presente articolo e nel precedente articolo 14 vengano espressamente menzionate nelle Convenzioni concessorie, tra le cause di inadempimento che consentono all'Amministrazione comunale di revocare la Concessione e di ritenere risolti tutti gli atti e rapporti direttamente connessi.

Art. 16
(Sistema di garanzia)

Qualora il Concessionario risulti inadempiente per fatti imputabili alla gestione della concessione o all'assolvimento degli obblighi derivanti dal contratto di mutuo (mancato pagamento degli interessi di preammortamento o della rata di ammortamento), il Comune è tenuto ad attivare la procedura di revoca della concessione entro novanta giorni dalla formalizzazione dell'inadempienza.

Nel caso in cui l'inadempienza sia da imputarsi al mancato pagamento anche di una sola rata di ammortamento e/o degli interessi di preammortamento la Banca, trascorso il termine di trenta giorni dalla comunicazione al Comune, potrà escutere la garanzia rilasciata dal Concessionario ai sensi dell'art. 6 della presente Convenzione.

Nel caso in cui la suddetta garanzia non fosse sufficiente a coprire integralmente le rate di ammortamento e/o gli interessi di preammortamento e/o gli interessi di mora e quant'altro dovuto, la Banca dovrà attendere la scadenza del termine posto in capo al Comune (quindici mesi a partire dalla comunicazione di inadempienza) per avvalersi della garanzia rilasciata dal Comune sulla parte non coperta dalla garanzia rilasciata dal Concessionario.

Nel caso in cui il Comune individui nei termini fissati dall'art. 15 la figura del nuovo Concessionario, quest'ultimo dovrà:

a) ripristinare la garanzia escussa dalla Banca;

b) corrispondere alla Banca l'eventuale quota delle rate di ammortamento e/o degli interessi di preammortamento e/o degli interessi di mora e quant'altro non recuperato dalla Banca stessa con l'escussione della garanzia rilasciata dall'originario Concessionario;

c) subentrare nel contratto di mutuo stipulato dall'originario Concessionario, fermo restando che i termini per il completamento dei lavori dovranno tener conto del periodo di interruzione.

Qualora, alla scadenza del quindicesimo mese dalla data di formalizzazione da parte della Banca dell'inadempimento da parte del Concessionario, il Comune non abbia provveduto alla nomina del nuovo Concessionario, la Banca, per il soddisfacimento del proprio credito, potrà chiedere al Comune di corrispondere l'eventuale quota delle rate di ammortamento e/o degli

interessi di preammortamento e/o degli interessi di mora e quant'altro non recuperato eccedente l'ammontare della garanzia escussa.

Al momento dell'individuazione da parte del Comune del nuovo Concessionario, questi dovrà ricostituire la garanzia escussa del 5% di cui all'art. 6, rimborsare al Comune l'ammontare di quanto corrisposto alla Banca in qualità di fideiussore.

Art. 17
(Risoluzione del contratto di mutuo)

Qualora alla scadenza del quindicesimo mese dalla data di formalizzazione da parte della Banca dell'inadempimento da parte del Concessionario come previsto agli artt. 14, 15, 16, il Comune non abbia provveduto alla nomina del nuovo Concessionario, la Banca si riserva il diritto di risolvere il contratto ed escutere le garanzie.

La Banca, parimenti, si riserva il diritto di risolvere il contratto ed escutere le garanzie in tutti i casi in cui il Concessionario sia assoggettato a procedure esecutive o sia comunque divenuto insolvente.

Art. 18
(Diritto di surrogazione)

A seguito dei pagamenti effettuati dal Comune quale garante dei finanziamenti concessi dalla Banca in relazione alla presente Convenzione, il Comune stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1203, lett 3) del Codice Civile, si surrognerà alla Banca, in tutti i diritti, ragioni e garanzie a questa spettanti verso il Concessionario inadempiente.

Pertanto, con la sottoscrizione del presente atto, il Comune conferisce mandato alla Banca ad esperire in suo nome, vece e conto, tutte le azioni legali necessarie ed opportune per il recupero del credito vantato sia nei confronti del Concessionario inadempiente che di eventuali garanti. Le somme incassate verranno versate al Comune, al netto delle spese sostenute dalla Banca stessa.

Art. 19
(Ulteriori obblighi delle parti)

La Banca si impegna a deliberare il mutuo, di norma, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda completa della documentazione di cui agli artt. 7 ed 8.

La Banca si impegna inoltre a comunicare al Comune i finanziamenti concessi e le quote di essi di volta in volta erogate.

La comunicazione dovrà contenere i seguenti elementi:

- a) il soggetto beneficiario e l'ubicazione del "Punto Verde Polifunzionale";
- b) l'ammontare del mutuo concesso e l'importo concretamente erogato.

Il Comune si impegna:

- a) a convocare l'Organo di Vigilanza per la verifica tecnica, contabile ed amministrativa dei S.A.L. presentati all'Ufficio competente;
- b) a trasmettere tempestivamente alla Banca i verbali redatti dal medesimo Organo di Vigilanza ed il relativo nulla osta per l'erogazione delle somme mutate;
- c) a comunicare alla Banca la revoca della concessione e la risoluzione della convenzione con il Concessionario inadempiente.

Art. 20
(Durata - Recesso - Risoluzione)

La presente Convenzione avrà durata di tre anni dalla data di sottoscrizione, salvo facoltà per ciascuna delle Parti di recedere dalla stessa con preavviso di almeno sei mesi da darsi a mezzo lettera raccomandata e/o telegramma.

La Convenzione potrà essere rinnovata sulla base di specifiche intese da raggiungersi tra le parti.

Gli obblighi assunti ai sensi del presente atto si convengono tutti come essenziali, talché la violazione anche di uno solo di essi legittimerà la parte non inadempiente a dichiarare *de iure* risolta la Convenzione ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile.

In ogni caso l'esercizio della facoltà di recesso e/o del diritto di risoluzione, di cui ai commi precedenti, non avrà effetto se non con l'estinzione di tutte le operazioni in essere ed il soddisfacimento di ogni credito della Banca e, in via sussidiaria, del Comune, nei limiti in precedenza previsti. E' comunque sospesa la concessione di nuovi finanziamenti dalla data di ricezione del preavviso e/o della dichiarazione di risoluzione di cui sopra.

Art. 21
(Elezione di Domicilio)

A tutti gli effetti della Convenzione e per tutte le conseguenze dalla medesima derivanti, nonché per tutte le comunicazioni e notifiche, anche processuali, le parti contraenti eleggono domicilio presso le rispettive sedi come indicate in premessa.

Ogni variazione del domicilio così eletto avrà efficacia solo se comunicata all'altra parte a mezzo lettera raccomandata.

Art. 21 bis

I concessionari dei Punti Verdi Qualità già realizzati e/o in corso di realizzazione alla data del 30 luglio 2006 – i quali abbiano ottenuto un finanziamento agevolato da parte dell'Istituto per il Credito Sportivo secondo quanto previsto nella precedente Convenzione "Comune di Roma, Istituto per il Credito Sportivo, Banca di Credito Cooperativo di Roma" ex deliberazione G.C. n. 128/99 e successive modifiche ed integrazioni – potranno, su loro specifica richiesta ed in accordo con la Banca di Credito Cooperativo di Roma e l'Istituto per il Credito Sportivo, usufruire della presente Convenzione.

Potranno usufruire di tale norma solo i soggetti concessionari che risultino in regola con gli obblighi derivanti dalla Convenzione sottoscritta con l'Amministrazione Comunale con i pagamenti delle rate di pre-ammortamento (nel caso di opere in corso di realizzazione) o di ammortamento (nel caso di opere già realizzate).

Art. 22
(Foro competente)

Per tutte le controversie derivanti dall'applicazione della Convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 23
(Norme finali)

Il presente atto è redatto in tre copie originali, una per ciascuna parte contraente ed una per l'Agenzia delle Entrate / Ufficio del Registro, qualora ne sorga il caso d'uso; le relative spese e quelle annesse, connesse e/o comunque dipendenti saranno a carico del soggetto richiedente.

Roma,

Firme

Comune di Roma

Banca di Credito Cooperativo di Roma Soc.coop.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, la Presidente, con l'assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata all'unanimità, con 38 voti favorevoli.

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:

Aurigemma, Azuni, Battaglia, Bellucci, Bonessio, Carli, Casciani, Ciarla, Cirinnà, Covatta, D'Avach, De Bosi, Della Portella, Fayer, Ferrari, Figurelli, Galeota, Galloro, Giulioli, Gramazio, Guidi, Marchi, Marsilio, Masini, Mei, Nobile, Panecaldo, Patanè, Piccolo, Piva, Policastro, Quadrana, Sabbatani Schiuma, Saccone, Spera, Stampete, Valeriani e Zambelli.

La presente deliberazione assume il n. 149.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
M. CORATTI – M. CIRINNA' – V. PISO

IL SEGRETARIO GENERALE
V. GAGLIANI CAPUTO

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del
14 settembre 2006.

Dal Campidoglio, li

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....